



Decisione/0997/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4848/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Loredana Germanò - Componente (Relatore)
Lorenzo Soderò - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Antonino Piro - Componente
Roberto Leoni - Componente
Marina Vajana - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Accursio Gallo - Componente
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4848/TFNSVE/2025-2026, 4848 - Ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORBIAGO (matricola 78007) contro la società VENEZIA F.C. S.P.A. (matricola 943476) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MARIUTTO FRANCESCO (matricola 2201492)

In data 27.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore MARIUTTO FRANCESCO (matricola 2201492).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORBIAGO (matricola 78007) non ha fornito prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, oltre che la prova della notifica del ricorso alla resistente. Tuttavia in data 23.07.2026 provvedeva a depositare copia del pagamento ricevuto da parte della società VENEZIA F.C. S.P.A. (matricola 943476). All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'Art. 48, comma 2 CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai